

13 OTT. 2020

Musica, Cultura, Spazi Sociali

Verbale di Assemblea Ordinaria dei soci
del circolo arci "CONTRATTO SOCIALE APS"
(modifica dello Statuto sociale con procedura semplificata)



L'anno 2020, il giorno 20 del mese di luglio, alle ore 16.00, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione CONTRATTO SOCIALE, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Modifica dello Statuto sociale con procedura semplificata:** modifiche dello Statuto ai sensi ai sensi dell'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017 (*adeguamento alle nuove disposizioni inderogabili e di introduzione clausole che escludono l'applicazione di disposizioni derogabili*);
- 2) varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il/la Presidente dell'Associazione, il sig. Massimo Fidanza, il quale chiama alle funzioni di Segretario il sig. Matteo Di Simone.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, in base alla procedura semplificata prevista dall'art. 101, comma 2 del C.T.S., facendo riferimento alle norme statutarie previste per l'assemblea Ordinaria; rilevate le presenze, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di prima convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche sono richieste dal Codice del Terzo Settore (D.L. 117/2017).

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze e gli inserimenti di nuove clausole e/o modifiche necessarie ai sensi del Codice di clausole già esistenti rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità, clausola per clausola.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare:

- a) l'integrazione dell'acronimo APS (associazione di promozione sociale) nella denominazione sociale ai sensi dell'art. 35, comma 5 del CTS, che diventa: **"CONTRATTO SOCIALE APS"**
- b) gli articoli nn. 1-34 (*elenco degli articoli inseriti ex novo e/o modificati*);
- c) il nuovo Statuto sociale nel suo complesso, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il/la Presidente viene incaricato/a di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. Copia dell'atto registrato verrà depositata presso la sede del comitato ARCI "PESCARA".

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI
PESCARA

Ufficio Territoriale di Pescara
Piazza Cavour, 15 - 66121 Pescara

originali dell'atto qui
registrato il 13/10/2020

N. 3643 scio 3

Versati Euro
(ATTO ESENTI

con Mod. del

IL DIRETTORE TERRITORIALE

ASSISTENTE TRIBUTARIO
MANUELA COSMI



13 OTT. 2020



Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19.00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

ASSOCIAZIONE CULTURALE
CONTRATTO SOCIALE
MONTEBELLO DI BERTONA
65010 PESCARA
Partita IVA 02008640688

Il Presidente

Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI
PESCARA

Ufficio Territoriale di Pescara
Piazza Italia, 16 - 65121 Pescara

F. originale dell'atto qui
registrato il 13/10/2020
N. 3643 serie 3

Versati Euro

ARTTO ESENTI

con Mod. del

IL DIRETTORE TERRITORIALE

ASSISTENTE TRIBUTARIO
MANUELA COSMI

13 OTT. 2020

Statuto "CONTRATTO SOCIALE APS"

PARTE I

DEFINIZIONI E FINALITÀ

Articolo 1

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, **"CONTRATTO SOCIALE APS"** (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Montebello di Bertona (Pe).

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), e centro di vita associativa, autonomo, solidale, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Condividendone le finalità, aderisce all'associazione e rete associativa nazionale "ARCI APS", adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Articolo 2

L'Associazione ha lo scopo di promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, nonché di contribuire alla crescita culturale e civile dei propri associati.

Sono finalità dell'Associazione:

- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- l'affermazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva;
- la promozione di una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano una risorsa;
- la promozione del dialogo intergenerazionale, del protagonismo delle nuove generazioni e dell'associazionismo giovanile, dell'autorganizzazione dei migranti e delle minoranze;
- la promozione di politiche finalizzate al recupero, alla valorizzazione e al riutilizzo di luoghi e spazi sociali rurali e/o urbani in disuso;
- la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, sportive, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, volte alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento e a migliorare la qualità della vita degli associati e della collettività;
- la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico e naturalistico del territorio;
- la promozione del turismo sociale e sostenibile e dei viaggi a valenza culturale e formativa come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono, anche attraverso la gestione diretta di servizi e/o strutture ricettive;
- l'impegno a favore della realizzazione di una società ecosostenibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema, dell'economia circolare e della giustizia climatica, l'architrave di una società e di un'economia sostenibile; la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale;
- la promozione di attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, anche a carattere professionale, comprese le attività di informazione, formazione e aggiornamento (anche professionale) rivolte al mondo della scuola, ai docenti, agli studenti e alle studentesse di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo della Qualifiche (QE);

- l'educazione alla responsabilità civile e alla cittadinanza; la promozione della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti a livello nazionale, dell'Unione europea e internazionale;
- la promozione e la pratica delle forme di servizio civile universale e regionale e di impiego nei progetti all'estero previste dalla legislazione nazionale, dalle legislazioni regionali e da quella europea;
- la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;
- la promozione della mobilità e degli scambi soprattutto dei giovani, dei campi di lavoro, impegno e conoscenza, della formazione e degli stage, in Italia e all'estero, del Servizio Volontario Europeo e dei programmi promossi dalla Commissione europea;
- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione all'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione; la promozione dell'inclusione digitale;
- la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all'attivazione di efficaci strumenti di partecipazione;
- la promozione e la tutela dei diritti delle persone anziane, di percorsi finalizzati a sostenere l'invecchiamento attivo e la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare, sociale, economica, lavorativa, salvaguardando percorsi di dignità e autonomia e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale; la tutela della fragilità e il sostegno alle relazioni intergenerazionali;
- la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza e censura;
- la difesa e l'innovazione dello Stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale, dei soggetti non profit e del Terzo settore; la promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo critico, la valorizzazione della pratica della filiera corta;
- la promozione dei servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
- la promozione della più ampia partecipazione delle organizzazioni aderenti alla programmazione territoriale delle politiche sociali.

Articolo 3

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 del presente Statuto mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, attraverso l'organizzazione di iniziative, laboratori, workshop e lo sviluppo di specifici progetti educativi di cittadinanza attiva e sviluppo locale (programmi di volontariato e partenariato con istituzioni nazionali, europee e internazionali; programmi di cooperazione internazionale; scambi culturali; percorsi formativi in collaborazione con le scuole pubbliche; seminari e convegni; attività di ricerca e di studio su temi connessi alle finalità associative);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, in particolare attraverso la promozione – anche in collaborazione con le altre realtà operanti sul territorio – di campagne di sensibilizzazione al consumo sostenibile e al rispetto dell'ambiente e l'attuazione di buone pratiche durante l'organizzazione di eventi e manifestazioni;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, musicali, artistiche, ludiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della culturale e della pratica del volontariato e delle attività generali di cui all'art. 5 del CTS, tramite l'organizzazione di eventi ed attività, come ad esempio festival, concerti, *street arts*, performance artistiche, spettacoli teatrali, mostre, *reading* letterari;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

- formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, attraverso percorsi laboratoriali, campi estivi e programmi culturali ludico-ricreativi per minori e/o giovani;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore, in particolare attraverso percorsi di progettazione partecipativa e supporto alla gestione e al coordinamento di interventi finalizzati allo sviluppo socio-economico del territorio;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, culturali, formativi o lavorativi, in particolare attraverso l'organizzazione di residenze artistiche e *co-housing*;
- promozione della culturale della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settore di intervento dell'Associazione.

In generale, sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'art. 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande agli associati come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85, c. 4, del CTS.

L'Associazione può altresì esercitare, ai sensi dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondario e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Articolo 4

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

In caso di particolare necessità, l'Associazione potrà inoltre avvalersi, per lo svolgimento delle attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità istituzionali, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

PARTE II

I SOCI

Articolo 5

Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35, c. 1, del CTS. Può diventare socio chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello Statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 9 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 6

È compito del Consiglio direttivo, o di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS al nuovo socio e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei soci.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma, o qualora ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione.

Articolo 7

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Tutti i soci concorrono a determinare l'attività dell'Associazione e a perseguirne le finalità istituzionali. Essi hanno il diritto di partecipare attivamente alla vita associativa in tutti i suoi momenti, in particolare:

- frequentare le sedi e partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni associative e concorrere all'elaborazione del programma;
- discutere e approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti componenti degli organi sociali;
- esaminare i libri sociali;
- approvare le modifiche allo Statuto, nonché adottare e modificare i regolamenti interni;

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale annuale.

Articolo 8

Tutti i soci sono tenuti ad osservare lo Statuto, i regolamenti, le delibere assunte dagli organi sociali, nonché le regole dettate dalle associazioni nazionali, dalle federazioni, dagli enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata. Essi si impegnano altresì a corrispondere la quota associativa annuale e a non porre in essere iniziative in danno all'Associazione o contrarie ai principi, allo spirito e alle finalità della stessa.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 9

La qualifica di socio si perde per:

- a) decesso;
- b) scioglimento dell'Associazione;
- c) mancato pagamento della quota associativa annuale;
- d) recesso, previa comunicazione al Consiglio direttivo;
- e) rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio direttivo;
- f) espulsione o radiazione nei casi previsti dall'art. 10 del presente Statuto.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di due intimazioni rivolte dal Consiglio direttivo al socio inadempiente, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul Libro dei soci.

Articolo 10

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti di un socio, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante richiamo scritto, sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera associativa, espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- a) inosservanza delle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) condotta gravemente in contrasto con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente Statuto;
- c) denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi e degli associati;
- d) l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita associativa, ostacolandone lo sviluppo o perseguendone lo scioglimento;
- e) il commettere o provocare di gravi disordini durante le assemblee;
- f) appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro tipo di proprietà dell'Associazione;
- g) l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- h) l'arrecare danni morali o materiali ad altro socio ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa.

Articolo 11

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo dovrà essere reso noto al socio con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art. 10 del presente Statuto, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente, che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei soci utile, che deciderà in via definitiva.

PARTE III GLI ORGANI SOCIALI

Articolo 12

Sono organi di direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo.

Il Collegio dei sindaci revisori è organo di garanzia e di controllo.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Tramite regolamento interno o apposita delibera, ciascun organo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

TITOLO I

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 13

L'Assemblea dei soci è l'organo deliberante dell'Associazione, nonché il fondamentale momento di confronto atto ad assicurare una gestione corretta e trasparente. Ad essa partecipano tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale.

Le riunioni dell'Assemblea dei soci sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da inviare ai soci mediante posta

elettronica o altri mezzi idonei che forniscano la prova di avvenuta ricezione da parte dei destinatari, almeno quindici giorni prima.

Articolo 14

L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 16 e 33 del presente Statuto, ed ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei sindaci revisori (ove nominato) o almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta la convocazione.

Articolo 15

In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei presenti, salvo le eccezioni di cui all'art. 16 del presente Statuto.

Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Articolo 16

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o ai regolamenti proposte dal Consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Per la deliberazione di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti, è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per le delibere di trasformazione, fusione, o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Per le delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme previste all'art. 33 del presente Statuto.

Articolo 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un socio eletto contestualmente dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste da apposito regolamento.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul Libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono inviati ai soci attraverso mezzi idonei e restano successivamente agli atti a disposizione degli stessi per la consultazione.

Articolo 18

L'Assemblea dei soci:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) al termine del mandato, discute la relazione del Consiglio direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;

- c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale
- e) approva le linee guida generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- h) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- j) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.



TITOLO II

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 19

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS. Esso individua le priorità e gli orientamenti generali e promuove l'attività associativa, dando i necessari impulsi per il perseguimento degli scopi istituzionali.

Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di cinque componenti eletti tra i soci. Dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità prevista dall'art. 2382 del Codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Articolo 20

Il Consiglio direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di terzi, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente Statuto.

Articolo 21

Il Consiglio direttivo elegge al suo interno:

- a) Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione, nonché la rappresentanza verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di necessità e urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;
- b) Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- c) Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente. Se non attribuite ad altro componente del Consiglio, ha inoltre funzioni di tesoreria.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente secondo le norme stabilite all'art. 24 del presente Statuto.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 22

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- convocare l'Assemblea dei soci ed eseguire le deliberazioni della stessa;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13, c. 2, del CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dall'art. 13, c. 6, del CTS, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione dei soci, potendo a tale scopo delegare uno o più consiglieri;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività svolta.

Articolo 23

Il Consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese e, straordinariamente, quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del Presidente.

È da ritenersi valido il Consiglio direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni avvengono normalmente a scrutinio palese, ma possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedono di consultarlo.

Articolo 24

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Decade, comunque, il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Alla prima convocazione utile, il Consiglio direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà del Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio, tramite comunicazione scritta al Presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito, ove esista, dal socio risultano primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, la prima assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti. I nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo, l'intero Consiglio decade.

Il Consiglio direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea dei soci indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

TITOLO III

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Articolo 25

Il Collegio dei sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS.

È composto da un minimo di uno ad un massimo di tre componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione. Dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Le cariche di consigliere e sindaco revisore sono incompatibili. Ai componenti del Collegio si applica l'art. 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, del Codice civile; i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

Fatti salvi i casi in cui si renda obbligatorio per legge, la costituzione del Collegio dei sindaci revisori è rimessa alla facoltà dell'Assemblea dei soci.

Articolo 26

Il Collegio dei sindaci revisori vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Articolo 27

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, che viene conservato nel Libro verbali del Collegio affinché sia messo a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Articolo 28

Nei casi previsti dall'art. 31 del CTS, l'Associazione può incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, ovvero, nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

PARTE IV

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Articolo 29

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e desinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;



- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 30

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento dei soci;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;
- eventuali contributi associativi straordinari disposti, in caso di necessità, dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo;
- ogni altra entrata diversa da quelle sopra specificate.

Articolo 31

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Di esso deve essere redatto annualmente un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS, che il Consiglio direttivo presenta all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.

In caso di comprovata necessità o impedimento, l'Assemblea dei soci può deliberare una proroga su proposta del Consiglio direttivo.

Articolo 32

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto e per nuovi impianti o attrezzature.

PARTE V

NORME FINALI

Articolo 33

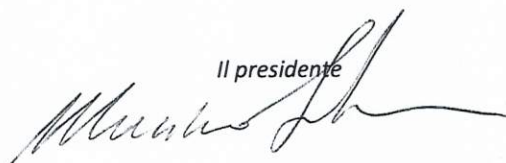
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS, la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli associati.

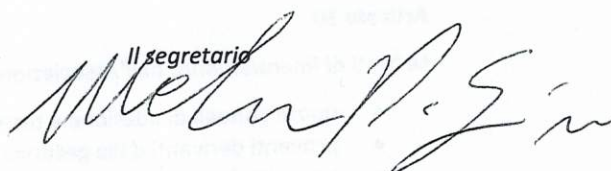
In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS, ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Articolo 34

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello Statuto nazionale di "ARCI APS" del CTS, del Codice civile e delle norme vigenti.

Il presidente


Il segretario


AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI
PESCARA

Ufficio Territoriale di Pescara
Piazza Italia, 16 - 66121 Pescara

I. originale dell'atto qui
registrato il 13/10/2020
N. 3643 serie 3

Versati Euro
(ATTO ESENTE)

con Mod. del

IL DIRETTORE TERRITORIALE

ASSISTENTE TRIBUTARIO
MANUELA COSMI




13 OTT. 2020